

Gentile dottore,

come sicuramente Lei saprà, in data 4 febbraio 2014 l'**Agenzia italiana del farmaco (AIFA)** ha chiesto ed ottenuto la correzione del foglietto illustrativo del **levonorgestrel**, riconoscendo che **non si tratta di un anti annidante ma solo di un inibitore dell'ovulazione.**

Ne consegue che il NORLEVO, la cd "**pillola del giorno dopo**", è un farmaco a base di levonorgestrel, farmaco che risulterebbe praticamente inefficace in seguito all'eventuale annidamento dell'embrione, in quanto l'efficacia tempestiva, stimata intorno all'85%, si ha solo con una tempestiva assunzione in seguito ad un rapporto non protetto.

La **contraccezione d'emergenza** può essere venduta dietro prescrizione medica con ricetta non ripetibile.

Per poter assumere il farmaco è quindi necessario rivolgersi a un **consultorio**, presidio istituzionalmente deputato ai temi della contraccezione e della procreazione responsabile, al **proprio medico di famiglia**, a un **ginecologo**, al **pronto soccorso** oppure a un presidio di **guardia medica**.

In Italia, in particolare, la prescrizione relativa è da **considerarsi prestazione d'urgenza**, perché eventuali ritardi potrebbero correlarsi ad un maggior rischio di gravidanza indesiderata.

La prescrizione medica in questione non può essere quindi a discrezione del medico, a parte motivi sanitari, a cui si rivolge il paziente ma è un atto dovuto a tutela della paziente, perché, nel caso specifico, **non è possibile da parte del sanitario esercitare l'obiezione di coscienza o clausola di coscienza**, riconosciuta solo o per l'interruzione della gravidanza o per pratiche il cui meccanismo può lasciare dei dubbi.

Alla luce di queste premesse, stante i doveri professionali conseguenti l'esercizio della professione medica, **la volontà di non prescrivere il farmaco equivarrebbe ad un mancato soccorso della paziente e ad una responsabilità a tutti gli effetti** nel caso in cui si sviluppasse una gravidanza indesiderata, quale logica conseguenza del ritardo nell'assunzione.

Qualora Lei persista nel rifiuto di prescrivere il farmaco dovrà comunque rilasciarmi **una relazione scritta supportata da idonee motivazioni**, che appunto non potranno riguardare né l'obiezione né la clausola di coscienza.